Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora nella sua qualità di figlia di 🕻 deceduti rispettivamente il 19/3/1985 e il 29/12/2002, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il fratello per sentir dichiarare l'inefficacia e/o la nullità, in quanto frutto di un negozio simulato, degli atti di vendita intercorsi tra i defunti genitori e il figlio (quanto alle quote delle società nonchè all'appartamento di via)) e tra gli stessi i e l'attrice (in relazione alle quote della con conseguente statuizione in ordine alla formazione della massa attiva -ricomprendente tali beni oltre a quelli (asciati dalla presso l'appartamento del figlio (mobili, arredi, gioielli, argenteria, servizi di piatti e bicchieri con caraffe e bottiglie)- e divisione di tutti i beni conferiti secondo legge mediante attribuzione ai coeredi dei lotti o delle somme, salvo conguagli e vendite, in difetto di approvazione del progetto divisionale o di eventuali vendite.

Esponeva l'attrice che:

- il padre, con testamento pubblico dell'8/11/1984, in revoca di precedente testamento del 19/4/84, aveva nominato erede universale la moglie
- i figli, estamento, lo avevano comunque accettato;
- alía morte della madre, il fratello aveva presentato al Notaio due testamenti olografi: il primo del 29/9/1986 con il quale la nominava erede universale il figlio fratti salvi i diritti riservati dalla legge ai legittimari"; il secondo datato 30/6/99 col quale la de cuius, confermando integralmente il testamento pubblico per Notaio di el 29/9/86 e quello olografo in pari data in cui nominava il figlio erede universale, aveva lasciato in prelegato allo stesso l'unica quota di piena proprietà posseduta nella dichiarando di avere ricevuto in pagamento, riguardo a detta società, dal figlio la la



somma a suo tempo pattuita per la vendita a lui medesimo della totalità delle quote di nuda proprietà a lei intestate di cui si era riservata l'usufrutto vitalizio, fatti salvi i diritti riservati dalla legge ai legittimari;

inutilmente aveva cercato di conoscere, inviando al fratello raccomandata 30/1/2003 sottoscritta dal suo legale, la consistenza dei beni ereditari e di verificare l'effettivo pagamento da parte dello stessò delle quote della trasferitegli dalla madre, apprendendo che gli unici beni caduti nella successione in morte di (che in vita si sarebbe spogliata degli immobili donandoli ai figli dell'attrice) erano un investimento per esistente presso una società di patrimoniali, una sola quota della e alcuni gioielli privi di valore commerciale avendo l'attrice ricevuto in donazione dalla madre, a detta del fratello, la maggior parte di quelli di un certo pregio.

Riteneva pertanto indispensabile procedere ad una "più sicura verifica giudiziale, per il rispetto dei suoi diritti e di quelli dei propri figli" oggi maggiorenni, tenuto conto del consistente compendio familiare costituito dalle società ! da un appartamento in venduto nell'88 dalla madre per la somma effettiva di £. a fronte dei dichiarati nell'atto; da un'autorimessa in 1 venduta nel 1995 il cui ricavato pari a £. era stato lasciato dalla madre alla figlia, dall'appartamento di via di oltre 300 mq. donato dai genitori al figlio alla fine degli anni '70; da altro appartamento in la oltre box intestato da al nipote figlio della attrice, da una villetta bifamiliare in 3 intestata sempre dal nonno all'altro nipote con riserva di usufrutto a favore della nonna nonchè da un appartamento di via transconcesso in comodato dalla 🕽 alla figlia venduto insieme alla villetta di Sassano con successivo acquisto da parte della attrice dell'abitazione di residenza.

Elencava infine la le vendite -tutte simulate- riguardanti:

- il 50% delle quote della ferra cedutele per la nuda proprietà dai genitori nel 1983;
- la nuda proprietà di 9.700 quote (pari al 47%) della "trasferitele" nel 1984 dal fratello, cedute a sua volta alla madre nel 1986 in cambio della rinuncia da parte della stessa all'usufrutto sulle quote della la già trasferite alla figlia e da questa "svendute" al cugino per far fronte ad un debito contratto con il fratello nel 1986 per un importo di estinto nell'88;
- la totalità delle quote della "vendute" dai genitori al figlio in periodo antecedente alla successiva vendita del 47% delle stesse alla sorella;
- il 50% delle quote della con riserva di usufrutto.

Rammentava infine che dopo la morte del padre, presso lo studio dell'Avv. , aveva sottoscritto insieme alla madre ed al fratello un documento impropriamente definito "transazione", preteso dal convenuto per non mandare in protesto gli assegni ricevuti in garanzia del prestito concesso alla sorella; che il 23/4/85 il fratello aveva sottoscritto una dichiarazione di rinuncia, alla morte della madre, a qualsiasi azione di rivendica delle quote della war) "vendute" -quanto alla nuda proprietà- alla sorella; che il 18/9/86 aveva dovuto sottoscrivere una dichiarazione con la quale affermava, a fronte dei benefici ricevuti dai familiari, di essere stata "pienamente soddisfatta di ogni e qualsiasi pretesa dedotta e/o deducibile" in ordine all'operata distribuzione del patrimonio della sua famiglia di origine e ciò "rimossa qualsiasi eccezione e/o riserva al riguardo"; che in precedenza, in data 29/1/1980, aveva sottoscritto altra dichiarazione indirizzata al fratello con la quale precisava di essere d'accordo con l'operato del padre anno che aveva intestato l'appartamento di via figlio per pareggiare le donazioni (casa di la la la appartamento di lui fatte ai nipoti

Si costituiva in giudizio anno che, invocando la disposizione di cui all'art. 799 c.c., richiamando l'intervenuta accettazione -riconosciuta dalla stessa controparte- delle disposizioni testamentarie paterne da parte dei figli pretermessi e la transazione intervenuta fra le parti il 18/9/86, riteneva preclusa, e coperta in ogni caso da prescrizione, qualsiasi discussione in ordine alla successione del padre deceduto il 9/3/1985, con la precisazione che in ordine all'asserito trasferimento al figlio dell'apparatamento di via si era trattato in realtà di una donazione con riserva di usufrutto ed esonero dalla collazione, nota ed accettata dalla controparte come da sua dichiarazione sottoscritta il 22/3/85.

Quanto alla successione in morte della madre della il convenuto affermava che la stessa gli aveva venduto nel 1986 le quote a lei intestate della riscuotendone il prezzo pattuito, del quale aveva rilasciato dettagliata quietanza.

Osservava comunque che le domande di parte attrice erano del tutte infondate, prive di qualsiasi prova ed inammissibili per il loro chiaro intento esplorativo e ribadiva che, ove la sorella avesse in ogni caso inteso procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario materno, avrebbero dovuto essere incluse nello stesso le donazioni fatte dalla *de cuius* a favore della figlia con conseguente condanna dell'attrice a pagare al convenuto quanto dovutogli di tale patrimonio (donazioni comprese) per legge e per testamento.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice assegnava i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c. e -con ordinanza riservata emessa l'8/6/2004- ritenuta la causa matura per la decisione e rilevata l'inammissibilità ed irrilevanza delle istanze istruttorie dedotte non finalizzate ad un serio assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attrice avuto riguardo alla natura della causa e alle domande introduttive svolte dalla stessa, invitava le parti a precisare le loro conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione.

L'attrice ha proposto azione di simulazione volta a fare accertare la nullità o l'inefficacia degli atti di vendita intercorsi tra i defunti genitori ed il convenuto relativi alle quote rappresentanti l'intero capitale sociale delle società come dell'atto di vendita intervenuto tra i genitori e la stessa attrice avente ad oggetto la totalità delle quote della La domanda, così come formulata dall'attrice, è infondata e non può pertanto essere accolta.

Premesso che, per concorde affermazione resa sul punto dalle parti in ordine alla accettazione delle disposizioni testamentarie paterne (pag. 3 memoria istruttoria di parte attrice e pag. 1 comparsa di risposta), non possono in questa sede trovare spazio le questioni relative all'asse ereditario del defunto dell'intermobile di via prescindere dall'inequivoca dichiarazione sottoscritta dalla stessa attrice il 22/3/1985 (doc. 2 fascicolo convenuto), si deve osservare che -con riferimento all'invocata ricostruzione dell'asse ereditario materno- appare corretto il richiamo effettuato dalla difesa di (pag. 5 della comparsa di costituzione) ai limiti di prova imposti dall'art. 1417 c.c. (in relazione all'art. 2722 c.c.) nei confronti della parte, tale dovendosi ritenere l'erede che agisca -come nel caso di specie- in simulazione al fine di ottenere la riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario.

Come è noto infatti, il successore a titolo universale *mortis causa*, quale continuatore della personalità giuridica del defunto, subentra nella condizione giuridica di questo.

Ai fini dell'applicabilità o meno delle limitazioni di prova sancite dagli artt. 2722 e segg. c.c., si deve inoltre distinguere tra l'ipotesi in cui l'erede di una delle parti contraenti del negozio di cui sia dedotta la simulazione agisca per acquisire al patrimonio ereditario il bene che sia stato oggetto del negozio simulato e l'ipotesi

in cui l'azione dell'erede medesimo miri, invece, alla reintegrazione della quota riservatagli in qualità di legittimario. Solo nella seconda ipotesi, secondo il consolidato orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, l'attore è considerato terzo rispetto al negozio del suo dante causa e può avvalersi quindi delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c.; mentre nella prima ipotesi l'erede agisce per un titolo che lo pone nella stessa situazione giuridica del de cuius e cioè di una delle parti intrevenute nel negozio impugnato e non si sottrae, quindi, alle limitazioni sancite dai citati artt. 2722 e segg. cod.civ.

Non può certo essere sufficiente, come ha ritenuto invece la difesa di parte attrice (pag. 11 della citazione), la mera allegazione della qualità di legittimario per ottenere l'automatico svincolo dalle limitazioni di prova, poichè occorre anche che sia prospettata la lesione e che si agisca per la reintegrazione della porzione legittima, con la conseguenza che, qualora tale lesione si accerti non sussistente, la prova -ammessa senza limitazione nel solo presupposto di quella lesione- non potrebbe essere utilizzata. Ma se, viceversa, la lesione sia stata confermata, il legittimario ha diritto di giovarsi di tutti gli effetti eventualmente derivanti dall'accertamento della simulazione, anche per i suoi diritti di erede, senza che la relativa domanda possa far risorgere per lui i predetti limiti alla prova della simulazione (così per tutte Cass. 2/4/1977 n. 1244 e, nello stesso senso, Cass. 9/2/1987 n. 1338; Cass. 2/2/1999 n. 848; Cass. 26/4/2002 n. 6078).

Nel caso concreto, l'attrice non solo non ha svolto domanda espressa di riduzione facendo valere la sua qualità di legittimaria ma non ha fomito al Giudice nessun elemento per far ritenere che con gli atti di disposizione dissimulati (peraltro nemmeno compiutamente indicati e documentati) la *de cuius* fosse andata oltre la disponibile, determinando una lesione al diritto personale dell'erede all'integrità della quota di riserva spettantegli.

L'assenza di domande finalizzate al recupero o alla reintegrazione della quota di riserva per pretesa lesione di legittima comporta quindi l'assoggettamento della prova della simulazione a tutte le limitazioni stabilite dalla legge (art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti.

Ciò premesso non si può che ribadire, alla stregua di tali principi, la valutazione espressa con ordinanza riservata dell'8/6/2004- di assoluta inidoneità delle prove dedotte dall'attrice ad assolvere l'onere probatorio (unicamente) sulla stessa gravante (avuto riguardo alla scelta della domanda dalla stessa azionata) in ordine alla natura simulata delle intestazioni in capo al convenuto delle quote relative alla società e a tacere del fatto che, con riferimento a quest'ultima società ed in totale assenza di documentazione fornita al riguardo dall'attrice, non si può che prendere atto della contestazione sollevata da controparte (pag. 2 comparsa conclusionale) in ordine alla disponibilità stessa di tali quote da parte dei de cuius.

Per quanto riguarda infine i beni mobili (arredi, quadri, tappeti, gioielli, argenteria) di cui è stato chiesto l'inserimento nella massa divisionale, valgono le osservazioni già svolte in precedenza: la formazione della massa ereditaria, anche mobiliare, compete alle parti ed in caso di contestazione colui che assume l'appartenenza al patrimonio ereditario di un determinato bene deve sostenere con idonea prova il suo assunto.

Tale non può essere ritenuta la formulazione dei capitoli per interpello e testi dedotta dall'attrice in atto di citazione e nella memoria istruttoria depositata l'8/4/2004 essendo la stessa inidonea a dimostrare non solo l'appartenenza di tali beni alla de cuius ma l'esistenza dei medesimi nel suo patrimonio al momento dell'apertura della successione o, quanto meno, nell'imminenza della stessa.

Si deve infine dare atto che non vi è ragione di ricomprendere nel patrimonio da dividere la somma esistente presso la **provincia di la companie di la comp**

L'esame della domanda formulata solo in via subordinata e riconvenzionale dal convenuto resta assorbito dal rigetto delle domande formulate dall'attrice in via principale.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

1) respinge le domande di parte attrice;

2) condanna l'acceptant l'acc

Così deciso in Milano, il 21 febbraio 2006.

